REGOLAMENTO (CEE) n. 3794/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 qer quanto concerne le restituzioni alla produzione applicabili in Spagna nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione, prevede la concessione di una restituzione alla produzione nel settore degli amidi e delle fecole, affinché i prodotti di base che devono essere utilizzati nelle industrie interessate possano essere messi alla disposizione di queste ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione delle norme delle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti in questione;

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, occorre prevedere che le restituzioni alla produzione versate in tale paese siano adattate in funzione degli importi compensativi fissati in applicazione dell'articolo 72 dell'atto di adesione ed applicabili ai prodotti di base;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2742/75 è modificato come segue:

1) Agli articoli 1 e 4 viene aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Le restituzioni alla produzione di cui ai paragrafi precedenti sono corrette, in Spagna, dell'importo compensativo adesione applicabile al prodotto per il quale è fissata la restituzione».

2) All'articolo 2 viene aggiunto il comma seguente:

«La restituzione alla produzione di cui al primo comma è adattata, in Spagna, in funzione dell'importo compensativo adesione applicabile alla fecola di patate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.